

TI_GERICHTE 15.1995.00185 vom 8. Januar 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-01-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1995.00185

FR: TI_GERICHTE 15.1995.00185 du 8 janvier 1998

IT: TI_GERICHTE 15.1995.00185 del 8 gennaio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

a) Per l'art. 243 cpv. 3 LEF i beni della massa si possono in linea di principio realizzare soltanto dopo la seconda adunanza dei creditori, quando cioè i crediti insinuati sono stati verificati ed è stata allestita e depositata la graduatoria (art. 252 LEF). Prima di allora l'amministrazione fallimentare deve sostanzialmente limitarsi a conservare gli attivi, in modo cioè da evitare che subiscano una perdita di valore (cfr. DTF 115 III 124, 108 III 2; K. Amonn/ D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §45 n.27, p. 361). Soltanto oggetti esposti a rapido deprezzamento o la cui conservazione comporti notevoli spese vanno realizzate senza indugio, così come possono essere realizzate anticipatamente cartevalori e altri oggetti che hanno un prezzo di borsa o di mercato (art. 243 cpv.2 LEF). b) Nella procedura fallimentare la vendita a trattative private, quale forma di realizzazione alternativa in particolare ai pubblici incanti, è ammessa oltre che nei casi d'urgenza ex art. 243 cpv.2 LEF, anche e soprattutto quando lo decide la seconda adunanza dei creditori, atteso che - a differenza di quanto avviene nell'ambito dell'esecuzione speciale (cfr. l'art. 130 n.1 LEF, e nel nuovo diritto in vigore dal 1° gennaio 1997, gli art. 130 n.1 e 143b nLEF) - non è necessario il consenso di tutti gli interessati (cfr. art. 256 cpv. 1 LEF; K. Amonn/ D. Gasser, op.cit., §47 n.24, p.381; lo è tuttavia quello dei creditori pignorati qualora l'oggetto da realizzare sia costituito in pegno, cfr. art. 256 cpv. 2 LEF). La prima adunanza dei creditori può invece in principio deliberare la vendita a trattative private soltanto nei casi d'urgenza (deve cioè trattarsi di questione "la cui soluzione non ammetta indugio", cfr. art. 238 cpv. 1 prima proposizione LEF; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §48 n.23 s. p. 289 ss. e §47 n.18 p.266 nota 39). c) La vendita a trattative private proprio perché è una forma di realizzazione forzata costituisce, al pari della vendita agli incanti, un atto d'ufficio _____ e ha carattere di diritto pubblico: in particolare si distingue dal contratto di diritto privato per il fatto che l'organo esecutivo incaricato della realizzazione non è libero nel suo agire, bensì ha il preciso obbligo - nell'interesse dei partecipanti alla procedura fallimentare - di ricercare l'offerta di acquisto migliore: in quest'ottica è principio giurisprudenziale indiscusso che prima della conclusione di una concreta vendita a trattative private deve essere data la possibilità a tutti i creditori - nell'ambito di un'assemblea oppure consultati per mezzo di circolare - di formulare offerte superiori (DTF 106 III 82; 105 III 76; 101 III 56 cons.3c e riferimenti citati; cfr. P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.344; K. Amonn/ D. Gasser, op.cit., §27 n.44 p.223; H. Fritzsche/ H. U. Walder, op.cit., Vol.II, § 51

p.334s.; siffatto principio è stato ora codificato nel nuovo art. 256 cpv.3 LEF, tuttavia con la limitazione ai soli beni di cospicuo valore e ai fondi). Come atto di autorità pubblica (staatlicher Hoheitsakt) la vendita a trattative private può infatti essere impugnata in via di ricorso all'autorità di vigilanza in applicazione analogica dell'art. 136bis LEF (cfr. DTF 107 III 21 cons.1, 106 III 82 cons.4; P.-R. Gilliéron, op. cit., p.344; cfr. l'applicazione diretta del nuovo art.132a cpv.1 LEF).

E. 2.1

E' fatto ordine all'amministrazione speciale del fallimento _____ di convocare nelle forme di rito la seconda assemblea dei creditori del fallimento _____ per procedere alla delibera sul modo di realizzazione del 69% del pacchetto azionario della _____, rispettivamente sulla ratifica della vendita del medesimo pacchetto a trattative private a _____ per un prezzo di fr. 120'000.-- , atteso che relativamente alla proposta di ratifica sarà data esplicita possibilità ai creditori di presentare offerte d'acquisto superiori.

E. 2.2

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

E. 2.3

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a _____, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 3.

Intimazione a: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il

presidente

La segretaria

E. 3

a) Nel caso concreto l'amministrazione speciale ha proceduto alla stipulazione dell'atto 16 settembre 1994 di vendita _____ del 69 % del pacchetto azionario _____ per un prezzo di fr. 120'000.-- (doc.9 - osservazioni 29 settembre 1995 _____) prima della seconda adunanza dei creditori. L'atto di vendita è stato sottoscritto dal _____, in rappresentanza della massa fallimentare, dal fallito e dall'acquirente _____. Al punto 4 del contratto si legge: "Dieser Vertrag wird unter Suspensivwirkung abgeschlossen, vorbehältlich der Rechte der Gläubiger". A prescindere dalla portata giuridica di siffatta clausola dal tenore piuttosto vago, dagli atti non risulta che la proposta di acquisto formulata da _____ sia stata sottoposta all'esame e approvazione di alcuna adunanza di creditori, né risulta che sia stata data la possibilità ai creditori di presentare offerte maggiori prima della sua accettazione da parte dell'amministrazione, atteso che l'asserito consenso alla stipula da parte della delegazione dei creditori non sostituisce in principio la necessaria decisione dell'assemblea dei creditori (sia essa la prima o la seconda). In questo senso il modo di procedere adottato dall'amministrazione fallimentare va censurato e il reclamo _____ non risulta privo di pregio, indipendentemente dalla questione d'ordine sollevata in relazione alla legittimazione formale _____ ad interporre reclamo (legittimazione che tuttavia alla luce dell'insinuazione di credito 1° dicembre 1993 nella presente procedura fallimentare può senz'altro essere ammessa, atteso come a questo stadio di procedura la legittimazione ricorsuale dei creditori non dev'essere giudicata con eccessivo rigore, cfr. H. Fritzsche/ H. U. Walder, op.cit., Vol.II, § 47n.11, p.263). b) Facendo seguito a quanto dichiarato all'udienza tenutasi il 13 novembre 1995 presso questa Camera nell'ambito della procedura

di reclamo _____, l'amministrazione fallimentare ha convocato per il 21 dicembre 1995 la prima assemblea dei creditori a una seconda seduta per la ratifica dell'avvenuta compravendita. Non essendosi l'assemblea costituita validamente per mancanza del quorum necessario (art. 235 cpv. 3 LEF), _____ ha provveduto a sottoporre la proposta di ratifica per mezzo di una circolare datata 23 gennaio 1995 (recte: 1996). Siffatta circolare, corredata tra l'altro della copia del contratto 16 settembre 1994 da ratificare, del rapporto di revisione dell'esercizio 1991 _____ e dei bilanci 1992 e 1993 della società (cfr. doc. 3 osservazioni 22 febbraio 1996 _____), contiene una proposta di ratifica così formulata (cfr. p.4 della circolare): "Vi preghiamo di volerci ritornare il tagliando debitamente firmato, e in caso di patrocinio di terze persone, vogliate cortesemente allegare la dovuta procura, entro e non oltre il 7 febbraio 1996. Vorremmo concludere la seguente rendendovi cortesemente attenti sul fatto che: "Se la maggioranza dei creditori no(n) si opporrà, la vendita sarà ritenuta ratificata; in caso contrario verrà fissata una nuova vendita." Il tagliando allegato, da parte sua, presenta la seguente dicitura (p.5 della circolare): Ratifico con la presente la vendita delle azioni _____ alla signora _____ Mi oppongo alla vendita che fu effettuata. Ora a prescindere da un esame del merito della proposta di ratifica, risulta palese dalla sola formulazione della circolare l'assenza di qualsiasi accenno alla possibilità per i creditori di maggiorare il prezzo di fr. 120'000.--, i creditori essendo posti di fronte all'alternativa di accettare la vendita così come effettuata o di opporvisi: manca quindi un elemento decisivo della vendita a trattative private, ciò che impedisce a priori il formarsi di una valida ratifica della vendita. In questo senso il reclamo di _____ va accolto, la circolare 23 gennaio 1996 dell'amministrazione _____ annullata e la proposta di ratifica della vendita a trattative private del 69% del pacchetto azionario della _____ ripetuta nei modi e nelle forme di rito. Ritenuto che il 5 luglio 1996, nelle more delle presenti procedure di reclamo, è stata depositata la graduatoria fallimentare, divenuta poi oggetto di altri gravami tuttora pendenti davanti a questa Camera, risulta possibile e opportuno procedere direttamente alla convocazione della seconda assemblea dei creditori, fissando nell'ordine del giorno anche la delibera sul modo di realizzazione del pacchetto azionario della _____ appartenente alla massa, rispettivamente sulla ratifica della vendita a trattative private conclusa con _____ - con esplicita possibilità di rilancio del prezzo da parte dei creditori - e soltanto qualora siffatta assemblea non potesse validamente costituirsi, procedere alla ratifica per mezzo di circolare con l'esplicita indicazione del citato diritto al rilancio. In questo senso sono evasi i reclami _____ in punto al modo di realizzazione del noto pacchetto azionario della _____

E. 4

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 243, 252, 256 LEF pronuncia: 1. Il reclamo 24 agosto 1995 _____, è accolto nel senso dei considerandi. 1.1. E' fatto ordine all'amministrazione speciale del fallimento _____ di convocare la seconda assemblea dei creditori per procedere alla delibera sul modo di realizzazione del 69% del pacchetto azionario della _____, rispettivamente sulla ratifica della vendita del medesimo pacchetto a trattative private a _____ per un prezzo di fr. 120'000.--, atteso che relativamente alla proposta di ratifica sarà data esplicita possibilità ai creditori di presentare offerte d'acquisto superiori. 1.2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 1.3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale

federale a _____, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 2. Il reclamo 5 febbraio 1996 _____ è accolto nel senso dei considerandi.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.